N. R.G. 1386/2023

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e

libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, il 12.11.2025, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Manuela Comodi Presidente

dott.ssa Emanuela Rossi Giudice

dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice rel.

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nel procedimento camerale *ex* artt. 35 *bis* D.lgs. 25/2008 e 737 e ss. c.p.c.,

promosso da

[redacted] nata in Albania il [redacted] (CUI [redacted]), rappresentata dall'avv. Milena Ruffini, presso il cui studio a Busto Arsizio (VA) in via Largo Po n. 1 è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in calce al ricorso

- ***RICORRENTE*** -

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore* - **Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano – Sezione di Milano 2**

- ***RESISTENTE*** -

con l'intervento obbligatorio del **Pubblico Ministero**

Oggetto: ricorso *ex* artt. 35 ss. D.lgs. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale

Firmato Da: MANUELA COMODI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4dcd51fc9be36d04ce1da84af2cf6bda

IN FATTO

§ 1.1 Svolgimento del procedimento

Con ricorso depositato il 5.1.2023 – e, poi, unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice relatore,, notificato al Ministero dell'Interno e comunicato al Pubblico Ministero in sede – e ha adito il Tribunale di Milano per l'impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale adottato con procedura accelerata *ex* art. 28 *bis*, co. 2, D.lgs. 25/2008 dalla Commissione Territoriale di Milano il 4.11.2022 e notificatole il 22.12.2022.

Il ricorso, pertanto, è tempestivo, osservato il termine breve (*i.e.* termine di trenta giorni dimezzato) per la sua proposizione (cfr. art. 35 *bis*, co. 2 *bis*, D.lgs. 25/2008 vigente *ratione temporis*).

L'amministrazione statale – correttamente evocata presso la C.T. (cfr. art. 35 *bis*, co. 6, D.lgs. 25/2008) – non si è costituita in giudizio (cfr. art. 35 *bis*, co. 7, D.lgs. 25/2008) né ha messo a disposizione gli atti della procedura amministrativa (cfr. art. 35 *bis*, co. 8, D.lgs. 25/2008).

Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni (cfr. art. 35 *bis*, co. 6, D.lgs. 25/2008).

Con decreto del 5.11.2023, verificata la regolarità del contradditorio (cfr. art. 35 *bis*, co. 6, D.lgs. 25/2008), preso atto dell'indisponibilità della videoregistrazione del colloquio personale svoltosi innanzi alla Commissione territoriale resistente (cfr. art. 14 D.lgs. 25/2008), il giudice designato ha fissato dinanzi al giudice onorario l'udienza di comparizione delle parti (cfr. art. 35 *bis*, co. 11, lett. a), D.lgs. 25/2008) per il giorno 15.12.2023. In tale data, il giudice onorario, dopo l'interrogatorio libero, assegnava alla difesa di parte ricorrente il termine richiesto per le produzioni documentali, poi rinnovato il 24.4.2025.

Con decreto del 5.8.2025, essendo indispensabili chiarimenti su tale deposito di parte ricorrente, il giudice designato ha fissato udienza di comparizione delle parti per il giorno 7.10.2025. In tale data, il giudice designato ha proceduto all'audizione della ricorrente, che parla e comprende la lingua italiana; quindi, la difesa ricorrente ha rassegnato le conclusioni, riportandosi agli atti.

La causa – matura per la decisione sul merito – veniva rimessa al collegio, riunitosi in camera di consiglio il 12.11.2025 (cfr. art. 3, co. 4 *bis*, D.l. 13/2017 conv. L. 46/2017).

Firmato Da: MANUELA COMODI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4dcd51fc9be36d04ce1da84af2cf6bda

§ 1.2 I fatti di causa

ha manifestato la volontà di ottenere la protezione internazionale il 18.10.2022 (cfr. C3).

Ella ha svolto l'audizione innanzi alla C.T. il [redacted] (cfr. verbale delle dichiarazioni).

Durante il colloquio personale, condotto in lingua albanese ha dichiarato:

- di essere cittadina dell'Albania ("*il mio passaporto è in Questura*");
- di essere nata e aver vissuto a [redacted]
- di essere di etnia albanese;
- di professare la religione musulmana;
- di aver frequentato la scuola fino alle medie;
- di aver lavorato come sarta;
- di provenire da una famiglia composta da genitori, un fratello (in Albania) e due sorelle (in Italia): tutti viventi;
- di non essere sposata ("*divorziata*") e di avere un figlio (*i.e.* [redacted] nato il [redacted] in Albania).

Interrogata sui motivi dell'espatrio, la ricorrente rappresentava di aver lasciato il Paese d'origine perché temeva ripercussioni personali dall'ex marito ("*ho paura di vivere in Albania, anche perché* […] *mio padre è amico del mio ex suocero*"). Tale timore si inseriva nel contesto di una crisi coniugale (quando "*si sposa* […] *è un tipo tranquillo, poi appena si separa diventa abbastanza aggressivo*").

Nello specifico, nel 2013, [redacted] – su pressione del padre ("*dovevo accettare perché avevo paura di mio padre*"; "*mi ha detto che dopo due settimane dovevamo fare il fidanzamento*"; "***ero obbligata a sposarlo***") - si sposava con un ragazzo di [redacted] ("*anche lui* […] *ma non eravamo vicini* […] *io abitavo in periferia*") nato nel 1988, figlio di un amico paterno ("*una persona perbene*", "*mio padre era amico di suo padre*") e conosciuto "*circa un mese*" prima. Quello con [redacted] sarebbe stato il suo primo di tre matrimoni ("*sposato e ha divorziato tre volte* […] *con la terza è separato non so se ufficialmente divorziati*"), ma l'unico con prole ("*Ha avuto altri figli? No*"): nell'agosto 2014, nasceva [redacted]

"*Dopo tre mesi dal matrimonio*" con [redacted] suo marito migrava in Italia per lavoro ("*faceva un po' di tutto*") e, "*dopo un anno*", rientrava ("*mi diceva che non aveva i documenti in regola e che non poteva tornare più spesso*") in Albania "*per un mese*" ("*non ricordo se fosse ottobre o novembre*").

"*Le cose non andavano bene*" ("*perché non era mai presente*"): le occasioni di incontro erano "*una volta all'anno*" e, dopo la nascita del figlio, i disaccordi di

Firmato Da: MANUELA COMODI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4dcd51fc9be36d04ce1da84af2cf6bda

coppia ("*ogni volta che tornava non andavamo d'accordo*") "*peggioravano*". "*All'inizio*", infatti, il marito "*sembrava perbene*" (una "*persona molto semplice*") ma, poi, "*ha iniziato a giocare d'azzardo e diventare un po' aggressivo*", sia verbalmente che fisicamente. In tali occasioni, non si era mai rivolta alla polizia ("*mai* […] *prendevo mio figlio e tornavo dai miei genitori*"), ricercando una soluzione endo-famigliare ("*mio padre avrebbe parlato con suo padre ma non si risolveva niente*").

Nel 2018, su consiglio dei genitori, si ricongiungeva al marito in Italia ("*all'inizio non ha accettato, ma poi mi ha mandato un documento per venire*"), sperando di "*risolvere le cose abitando insieme*", tuttavia invano. Dopo "*tre mesi*" a Napoli, tornava in Albania, determinata dall'ultimo dei "*tanti*" episodi di violenza: a "*capodanno*", l'ex marito, "*nervoso*" ("*aveva perso il gioco d'azzardo*"), l'aveva colpita "*con una bottiglia di birra*" ("*mi ha picchiato così tanto che ho deciso di andarmene via*").

A quel punto, – che aveva già vissuto tre separazioni dal marito ("*mi sono separata tre volte e altre tre siamo tornati insieme*"), sempre "superate" tramite l'intermediazione dei genitori, che "*la costringevano a stare ancora con lui*" - si risolveva a chiedere il divorzio. Notiziato dell'avvio della pratica ("*il processo è iniziato nel 2019* […] *ha ricevuto la notifica dal Tribunale*"), il marito le "*faceva pressioni*" ("*cambiavo spesso il numero perché lui mi chiamava*"; "*diceva torneremo insieme*"), rivolgendole anche minacce di morte ("*vi ucciderò*"; "*vi seguirò e vi ucciderò*").

Nel dicembre 2020, veniva infine pronunciato il divorzio: il provvedimento – laddove definiva il diritto di visita del figlio ("*due volte al mese*") e la misura del mantenimento ("*100 lek, che sono più o meno 100 euro al mese*") – restava tuttavia inosservato ("*mai*") né intraprendeva, al riguardo, azioni legali ("*non l'ho fatto*").

Al rientro in Albania, abbandonava la casa coniugale ("*di proprietà*") e si trasferiva con il figlio nella "*casa a Durazzo*" dello zio, dove permaneva "*dal 2019 al 2021*". Durante tale periodo, incontrava l'ex marito solo "*un paio di volte*": l'una a "*settembre 2019*" all'uscita dal lavoro ("*mi ha detto che non dovevo fare il divorzio*"), l'altra a "*novembre 2021*" per la firma del consenso all'espatrio del figlio.

Il 14.11.2021 igrava con il figlio in Italia "*per una vita migliore*" - anche considerato che "*lo stipendio in Albania era abbastanza basso*" - e perché l'ex marito "*dopo i divorzi diventava abbastanza aggressivo*". Trascorreva le "*prime 2-3 settimane* […] *a Napoli*" dalla sorella lavorando "*come badante in nero*" e poi, tramite un'amica ("*mi ha consigliato così* […] *che ci sono più occasioni di lavoro*"), si spostava a Gallarate.

Le due sorelle – in Italia da "*4-5 anni*" - vivono "*a Napoli*" con un "*permesso* […] *famigliare*" ("*perché i loro mariti sono italiani*"), mentre i genitori ed il fratello in Albania. Tuttavia, dopo il divorzio, erdeva i rapporti con il padre ("*io non parlo*"; "*non era d'accordo che io divorziassi*") e, "*di nascosto*", coltivava quello con la madre.

Firmato Da: MANUELA COMODI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4dcd51fc9be36d04ce1da84af2cf6bda

A domanda della C.T., rispondeva di non aver più contatti con l'ex marito da novembre 2021 ("*da novembre 2021 no*") né di sapere dove fosse ("*a novembre era in Albania*", "*adesso non so dove si trova*").

Interrogata sulle conseguenze temute in caso di rientro nel paese d'origine, la ricorrente ha dichiarato: "*avrei paura del padre di mio figlio perché ho ricevuto diverse pressioni sia su Facebook sia da altre persone*".

§ 1.3 Il rigetto della Commissione territoriale

Sulla scorta delle dichiarazioni d e della documentazione esibita (*i.e.* legale, famigliare e medica, oltre al passaporto in Questura), la C.T. (cfr. provvedimento di rigetto) ha ritenuto:

- credibili la nazionalità e la provenienza nonché la crisi coniugale, vista la documentazione esibita;

- non credibile il *timore* persecutorio da parte dell'ex marito, in quanto: *(i)* le minacce sono "*vaghe*" e non circostanziate ("*vi minaccerò, vi seguirò*") e, comunque, risalenti ("*al 2021*"); *(ii)* la narrazione è contradditoria (in particolare, su: l'omessa iniziativa giudiziaria per il versamento dell'assegno di mantenimento; il consenso dell'ex marito all'espatrio del figlio; la scelta di migrare in Italia).

Pertanto, la C.T. ha rigettato la domanda di protezione internazionale "*per manifesta infondatezza*" considerato che: *(i)* "*non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato*" di cui all'art. 1 (A) della Convenzione di Ginevra; *(ii)* "*non emergono sufficienti elementi che provino la presenza di un rischio effettivo di grave danno*" *ex* art. 14 D.lgs. 251/2007; *(iii)* "*non si rilevano circostanze* […] *per giustificare alcuna altra forma residuale di protezione*", applicato l'art. 19 T.U.I. modificato dal D.l. 130/2020 L. 173/2020.

§ 1.4 I motivi del ricorso

L'impugnazione si fonda su elementi di fatto già dedotti nel corso della procedura amministrativa (cfr. art. 35, co. 11, D.lgs. 35/2008).

Previamente ripercorsi la vicenda posta alla base dell'espatrio di ed il provvedimento amministrativo impugnato, la difesa ricorrente ha censurato il giudizio di non credibilità reso dalla C.T., allo scopo valorizzando l'emotività della rievocazione traumatica - che avrebbe indebolito i ricordi della ricorrente – nonché la documentazione dalla stessa esibita alla C.T., comprovante la crisi coniugale (cfr. ricorso p. 13-14).

Ha altresì contestato le conclusioni della C.T., considerato: il rischio di "*seriamente di venire perseguitata, maltrattata e minacciata a causa e a decisione di divorziare dal marito* […] *in caso di rimpatrio*", non potendo "*ottenere protezione dal proprio Paese di origine ove i* […] *riti vendicativi appartenenti all'antico retaggio culturale albanese sono tutt'ora in auge all'interno dei villaggi siti nel nord del paese*"; in ogni caso, il divieto espulsivo *ex* art. 19 T.U.I. (cfr. ricorso p. 8 ss.).

Pertanto, la difesa ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni di merito: "[…] *annullare/revocare il provvedimento impugnato ed emettere ogni conseguente*

Firmato Da: MANUELA COMODI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4dcd51fc9be36d04ce1da84af2cf6bda

statuizione atta ad assicurare alla ricorrente un permesso di soggiorno per motivi di protezione sussidiaria o, in subordine, per motivi di protezione speciale […] (cfr. ricorso p. 20).

§ 1.5 Udienza di comparizione delle parti

All'udienza del 15.12.2023, durante l'interrogatorio libero, [redacted] dichiarava di: conoscere la lingua italiana ("*parlo e comprendo abbastanza bene*"); vivere in "*ospitalità*" con il figlio [redacted] lavorare per un'impresa di pulizie dal 17.7.2023 e, prima di allora, come badante ("*dopo tre mesi la signora è morta*") e come addetto pulizie ("*il primo anno senza contratto*"); frequentare un corsi di lingua italiana; aver conseguito la patente ("*venerdì scorso*").

A domanda, rispondeva di aver "*perso tutti i contatti*" con l'ex marito e con la propria famiglia d'origine "*dal 2021*" (cfr. verbale dell'udienza del 15.12.2023).

All'udienza del 7.10.2025, al fine di chiarire gli elementi o aspetti, anche segnalati dalla C.T., del narrato di [redacted] in attuazione del dovere di cooperazione giudiziale (cfr. art. 3 D.lgs. 251/2007), il giudice designato procedeva a nuova audizione della ricorrente.

A domanda di chiarimento, [redacted] in lingua italiana precisava quanto segue:

- Sul divorzio dal marito:

  Nel 2019, [redacted] avviava la pratica di divorzio dal marito ("*sì*") che, in que tempo, s trovava in Italia.

  Alla prima comparizione di [redacted] ("*la prima volta che sono andata*"), il marito ed il suo avvocato non presenziavano ("*non c'era lui e neanche l'avvocato*"). Durante il processo, più volte rinviato ("*di sei mesi, idem la seconda volta* […] *poi c'era il Covid*"), veniva nominato anche uno psicologo.

  Il provvedimento divorzile era infine emesso nel 2020 ("*sì*").

- Sui rapporti con l'ex marito:

  Durante il matrimonio, tra il 2013 e il 2018, [redacted] incontrava il marito "*5 volte*", l'ultima delle quali risalente al soggiorno napoletano. Ribadiva che l'uomo era solito usare violenza, anche verso il "*figlio*".

  A novembre 2021, alla "*firma*" per l'espatrio di [redacted] rappresentava al marito le proprie intenz on m gra or e verso l'Italia ("*sarei andata a Napoli e a Milano per qualche giorno* […] *se avessi trovato una scuola per* [redacted] *e un lavoro per me, non sarei più tornata in Albania*"). Non lo aggiornava, tuttavia, sullo stabilimento a Samarate ("*non sa che sono a Samarate*").

  Al tempo dell'audizione, [redacted] escludeva di aver contatti con il marito ("*no nessuno*") dal 2021 ("*non lo sento dal 2021*"), anche tramite i famigliari ("*no, nessuno mi ha detto niente di tutto ciò*"). A domanda,

Firmato Da: MANUELA COMODI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4dcd51fc9be36d04ce1da84af2cf6bda

negava la perduranza di sue minacce ("*ha smesso*"), così come interlocuzioni sugli adempimenti divorzili ("*non ha mai visto il bambino* […] *c'è scritto che lui dovrebbe pagare 120 euro al mese ma non l'ha mai fatto* […]").

- Sui rapporti con la famiglia di origine:

La famiglia di [redacted] era contraria alla sua "*separazione*" dal marito ("*non voleva che crescessi mio figlio da sola*"): in particolare, il padre ("*voleva che io stessi con mio marito*") per ragioni di amicizia e parentela ("*era amico del padre del mio ex marito* […] *anche sua zia è sposata con suo fratello* […] *sono tutti in qualche modo imparentati*") ed il fratello ("*non è d'accordo*"); la madre, invece, "*era succube*".

La scelta di [redacted] di divorziare deteriorava il rapporto paterno ("*non sento più*"). Perduravano, di nascosto, i contatti materni: telefonici ("*sento spesso mia madre quando mio padre non è a casa*") e non ("*sono riuscita a vedere mia mamma due* […] *nel 2023 a Monza*").

- Sulla vita a Durazzo:

Al rientro da Napoli in Albania, [redacted] "*tornava dalla* […] *famiglia*". Viste le esortazioni paterne a ricongiungersi con il marito ("*se non torni con lui, vai via*"), si trasferiva nella "*casa a Durazzo*" dello zio ("*mi ha dato le chiavi*"). Ivi, permaneva "*dal 2019 al 2021*", fino alla partenza per l'Italia.

Durante il soggiorno a Durazzo, [redacted] – in occasione del prelievo del figlio [redacted] dall'asilo – "*per ue vo te*" incontrava "*per strada*" il marito, che la minacciava ("*mi diceva che né io né mio figlio avremmo vissuto*"). Intimidazioni erano rivolte altresì alla cugina di [redacted] ("*anche lei l'ha incontrato e lui le ha detto di non andare più a prendere il bambino*").

A domanda, [redacted] gnorava di come il marito avesse conoscenza del suo *disp acement* ("*non o so*").

- Sulla vita in Italia:

A novembre 2021, all'arrivo in Italia di [redacted] il marito si trovava in Albania ("*dove ha firmato la carta per farmi portare mio figlio qui*").

A domanda, [redacted] chiariva di non aver presentato subito la domanda di protezione internazionale perché "*non sapeva che tipo di permesso*" avrebbe "*dovuto chiedere*".

Al tempo dell'audizione, [redacted] abitava a Samarate - "*nell'appartamento*" della "*coopera va*" – con figlio [redacted], di cui riferiva di difficoltà di apprendimento ("*ogni tanto non r cor a tante cose*") (cfr. verbale dell'udienza del 7.10.2025).

§ 1.6 Memorie e produzioni documentali della difesa ricorrente

Firmato Da: MANUELA COMODI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4dcd51fc9be36d04ce1da84af2cf6bda

Completano il compendio difensivo i documenti prodotti dalla difesa di parte ricorrente. In particolare:

1. Abitazione:

- dichiarazione di D[redacted] Di [redacted] di ospitalità "*a tempo indeterminato*" di [redacted] presso l'immobile sito a Samarate in Piazza Italia n. 13, protocollata dal Comune di Samarate il 5.10.2022 (cfr. doc. ricorrente n. 4);
- dichiarazioni, datate 30.11.2023 e 30.5.2025, della Cooperativa Intrecci di ospitalità di e del figlio dal 4.10.2023 presso l'appartamento sito a [redacted] (VA) in via [redacted] (cfr. doc. ricorrente n. 1, poi rinnovata ;

2. Lavoro:

- lettera, datata 3.1.2023, rilasciata e firmata da [redacted] qualità di imprenditrice), dell'intento di "*assumere* presso Multiservizi [redacted] (cfr. doc. ricorrente n. 6);
- estratto conto previdenziale INPS, emesso il 24.1.2024, recante continuità contributiva dal 17.7.2023 al 30.11.2023 per lavoro subordinato di [redacted] presso la Ditta [redacted] (cfr. doc. ricorrente n. 1), con pertinente modello Unilav di comunicazione dell'"*assunzione*" come "*addetto alle pulizie nei condomini*" con contratto a tempo determinato (*i.e.* dal 17.7.2023 al 16.1.2024) e parziale orizzontale (cfr. doc. ricorrente n. 2) e relativi cedolini emessi nei mesi luglio – ottobre 2023 (con "*netto*" oscillante tra Euro 291 ed Euro 802) (cfr. doc. ricorrente n. 3) e novembre – dicembre 2023 (con "*netto*" oscillante tra Euro 795 e Euro 838) (cfr. doc. ricorrente n. 3). Il contratto veniva prorogato al 16.7.2024 (cfr. lettera firmata da [redacted] *sub* doc. ricorrente n. 2) e, infine, trasformato a tempo indeterminato dal 17.7.2024 (cfr. lettera, datata 16.7.2024, firmata da [redacted] *ub* doc. ricorrente), con pertinenti cedolini dei mesi di giugno, luglio e agosto 2025, con "*netto*" oscillante tra Euro 763 ed Euro 792 (cfr. doc. ricorrente n. 1);

3. Formazione/educazione:

- dichiarazione, datata 28.11.2023, rilasciata dal dirigente scolastico ([redacted] del Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) di Varese, che "*l'alunna* [redacted] […] *risulta iscritta presso il CPIA 1 VARESE sede Gallarate a corso a abetizzazione livello A2*" (cfr. doc. ricorrente n. 5);
- patente di guida AN [redacted] intestata a [redacted], tipologia "*AM*" e "*B*", con validità da 16.11.2023 a 25.1.2034 (cfr. doc. ricorrente n. 14);
- dichiarazione, datata 7.2.2025, resa dal dirigente scolastico del CPIA 1 Varese (dott. [redacted]), che [redacted] "*risulta iscritta presso il CPIA 1 Varese sede Gallarate al corso ERIODO PRIMO LIVELLO e frequenta regolarmente le lezioni*" (cfr. doc. ricorrente n. 3);

e relativamente al figlio [redacted]

- relazione, datata 13.11.2023, rilasciata dai docenti ([redacted] dell'Istituto Comprensivo Completo "A. Manzoni" di Samarate, sulla "*situazione educativo-didattica dello studente*" [redacted] ritenuta "*conforme a un livello elementare di integrazione, secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue*" (cfr. doc. ricorrente n. 9);

Firmato Da: MANUELA COMODI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4dcd51fc9be36d04ce1da84af2cf6bda

- dichiarazione sulla frequenza scolastica di [redacted] nella "classe 3A" nell'a.a. 2023/2024, rilasciata il 20.11.2023 dall'Istituto Comprensivo Completo "A. Manzoni" di [redacted] (cfr. doc. ricorrente n. 8);
- dichiarazione sulla frequenza scolastica di [redacted] nella "classe 2A" nell'a.a. 2022/2023, rilasciata il 3.1.2023 dall'Istituto Comprensivo Completo "A. Manzoni" di [redacted] (cfr. doc. ricorrente n. 7);
- documento di valutazione periodica (primo e secondo quadrimestre) dello studente [redacted], iscritto nell'a.a. 2022/2023 alla classe 2°, rilasciato 18.6.2023 dall'Istituto Comprensivo Completo "A. Manzoni" di [redacted] (cfr. doc. ricorrente n. 10);

4. Salute:

- relazione sociale, datata 28.5.2025, rilasciata dalla Cooperativa Intrecci (dott.sse [redacted]) sul "*nucleo monoparentale* [redacted]", che ribadisce che l'equipe di lavoro "*ha osservato una collaborazione generalmente proficua e attiva della signora, che si sta impegnando nel perseguire gli obiettivi individuati con gli operatori del servizio*". Si evidenzia che, su richiesta della "*scuola* […] *di una valutazione neuropsichiatrica del minore a causa delle difficoltà scolastica*", "*Serxhio è stato sottoposto a valutazione e nel mese di marzo 2025 l'U.O.N.P.I.A. dell'ASST Valle Olona ha certificato che il minore necessita di assistenza educativa sia in ambiente scolastico che in ambiente extrascolastico* […] [redacted] *beneficerà dell'insegnante di sostegno scolastico dal prossimo anno* […]" (cfr. doc. ricorrente);
- estratto parziale, datato 12.11.2024, non attribuito, firmato dalla dott.ssa [redacted] controfirmato dalla dott.ssa [redacted] di "*necessità di assistenza educativa per la comunicazione e le relazioni sociali*", sia a "*scuola*" che a "*casa*" (cfr. doc. ricorrente);
- relazione sociale, datata 13.12.2023, rilasciata dall'assistente sociale (dott.ssa [redacted]), che "*la sig.ra insieme al figlio* […] *sono conosciuti dal servizio scrivente da quando vivono a Samarate* […] *il servizio scrivente* […] *ha concesso contributo economico per i servizi scolastici e segnalato per l'inserimento nel progetto SAI* […]" (cfr. doc. ricorrente n. 5);
- relazione sociale, datata 6.12.2023, rilasciata dalla Cooperativa (dott.sse [redacted] sul "*nucleo monoparentale Koleci*", "*in accoglienza presso il servizio SAI di* [redacted] […] *di cui la Cooperative è ente gestore dal 4.10.2023 pr partamento di Samarate*". L'equipe di lavoro "*ha osservato una collaborazione generalmente proficua e attiva della signora, che si sta impegnando nel perseguire gli obiettivi individuati con gli operatori del servizio*" (cfr. doc. ricorrente n. 13 e 5);
- relazione, datata 31.10.2022, resa dall'Associazione [redacted] sul percorso di [redacted] in carico dal 1.6.2022) e del figlio (in carico dal 5.5.2022). In particolare, si legge: "*La sig.ra e il figlio seguono un percorso di sostegno psicologico* […] *la paziente utilizza lo spazio della terapia come luogo di racconto del suo passato costellato da violenze perpetuate dall'ex marito: dall'avvio degli incontri si riscontra un iniziale miglioramento, relativamente all'elaborazione delle esperienze passate, sia in Urime stessa che nel figlio* [redacted] *Appare indispensabile, tuttavia, il proseguimento del suddetto percorso, alla luce del passato particolarmente traumatico della sig.ra e del figlio* […]; quanto al figlio [redacted] "*sulla*

Firmato Da: MANUELA COMODI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4dcd51fc9be36d04ce1da84af2cf6bda

base degli elementi emersi nei 6 colloqui effettuati riteniamo utile un approfondimento neuropsichiatrico" (cfr. doc. ricorrente n. 8);

- dichiarazione, senza data, resa dalla dott.ssa (in qualità di Presidente di Associazione Sicura) sulla presa in carico di e del figlio "*recati in consultazione* […] *nel maggio 2022 facendo richiesta di supporto psicologico a causa della difficile situazione di vita che stavano vivendo. La loro richiesta è stata accolta e, da allora, madre e figlio hanno iniziato due percorsi psicologici individuali con colloqui a frequenza settimanale* […] *sempre stata rispettata da parte dei due*"; nel corso dei colloqui con "*emergono le difficoltà emotive riconducibili alla sua storia di vita caratterizzata da una serie di eventi e situazioni traumatici*", mentre durante quelli con "*sono stati rilevati segni di disagio riconducibili alla sua storia famigliare*" (cfr. doc. ricorrente n. 5);

e relativamente al figlio

- attestato di trasmissione del certificato medico relativo "*all'accertamento di invalidità civile inviato in data 03/02/2025* […] *per il/la sig./sig.ra* […] dal "*medico curante* […] […] recante "*anamnesi per difficoltà scolastiche e di attenzione*", con "*diagnosi di funzionamento cognitivo limite, inferiore alla norma; disturbo misto dell'apprendimento, difficoltà attentive e del controllo della risposta impulsiva*" e "*terapia* […] *bisogno di sostegno didattico e di assistenza educativa, piano didattico personalizzato, misure dispensative e strumenti compensativi*" (cfr. doc. ricorrente n. 2, p. 1-5);
- comunicazione dell'INPS, datata 3.7.2025, indirizzata a di "*reiezione riesame contro il provvedimento di mancato accoglimento della domanda di indennità di frequenza ai mutilati ed invalidi civili minori di 18 anni con frequenza scuola*" perché "*i nuovi fatti* […] *rappresentati non sono sufficienti a modificare la sostanza del provvedimento assunto*", giusto "*permesso di soggiorno di durata inferiore al minimo previsto per il riconoscimento della prestazione*" (cfr. doc. ricorrente n. 2, p. 6-7);

5. Sport e volontariato:

- dichiarazioni, rispettivamente datate 4.1.2023 e 17.11.2023, rilasciata e firmata da (in qualità di coordinatore del Centro di Ascolto Maria Madre della Speranza di , della collaborazione di "*come volontaria con la ar as di* " (cfr. docc. ricorrente n. 5 e n. 4);
- dichiarazione, datata 22.11.2023, resa da (in qualità di Coordinatrice di), che "*da giugno 2022 frequenta il servizio* [doposcuola] *due volte la settimana*" e che partecipa "*attivamente alle proposte oratoriane, rendendosi disponibile alla gestione della pulizia e riordino degli ambienti del doposcuola e della parrocchia* […] *e frequenta un corso dedicato per l'apprendimento della lingua italiana*" (cfr. doc. ricorrente n. 6);

e relativamente al figlio

- dichiarazione, datata 22.11.2023, resa da (in qualità di Coordinatrice di), che "*dal mese g ugno 2022*" Serxhio ha partecipato "*attivamente alle proposte oratoriane e durante il mese di luglio e di settembre ha frequentato il doposcuola estivo dove hanno seguito un corso loro dedicato per l'apprendimento della lingua italiana* […] *frequenta alla messa domenicale, il catechismo e alle varie attività proposte*

Firmato Da: MANUELA COMODI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4dcd51fc9be36d04ce1da84af2cf6bda

dall'oratorio. E' iscritto alla squadra di calcio del CSI […]" (cfr. doc. ricorrente n. 7);

- lettera, datata 13.11.2023, rilasciata da a (in qualità di presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana Olimpia [redacted]), dichiarante che "[redacted] *partecipa regolarmente sia alle sedute di allenamento infrasettimanali che alle gare ufficiali del torneo CSI della zona di Varese*" (cfr. doc. ricorrente n. 12);
- lettera, datata 12.11.2023, rilasciata da [redacted] (quale vicario della Parrocchia SS. Trinità di [redacted]), dichiarante che " *è regolarmente iscritto alla società sportiva dell'oratorio e frequenta le attività proposte dalla* […] *parrocchia durante l'oratorio feriale estivo*" (cfr. doc. ricorrente n. 11).

§ 1.7 Spese di lite e onorari di difesa

non è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

L'odierna difesa ricorrente non ha formulato conclusioni sulle spese di lite né istanza di liquidazione dei compensi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che l'opposizione al provvedimento di diniego della Commissione territoriale non è, tecnicamente, un'impugnazione, perché l'autorità giudiziaria non è vincolata ai motivi di opposizione ma è chiamata a un completo riesame nel merito della domanda di protezione internazionale avanzata ed esaminata in sede amministrativa. L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria a norma del D. Lgs. n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 co. 6 T.U.I ovvero in ulteriore subordine il diritto di asilo di cui all'art. 10 della Costituzione.

§ Sull'attività istruttoria

Il Collegio, alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione territoriale e confermate nella ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso, ritiene di avere a disposizione tutti gli elementi necessari ai fini della decisione e che la fase di raccolta dei fatti e delle prove rilevanti per l'esame della domanda di protezione internazionale possa dirsi esaurita.

In ossequio al dovere di cooperazione giudiziale previsto dall'art. 3 D. L.vo n. 251/2007, è stata rinnovata l'audizione della ricorrente al fine di chiarire le incongruenze rilevate dalla Commissione territoriale su aspetti determinanti del narrato, con particolare riguardo alla situazione di vita in Italia e all'attualità del timore in caso di rimpatrio.

Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha più volte evidenziato che: "*In tema di protezione internazionale, laddove il giudice ritenga le dichiarazioni del richiedente asilo lacunose e contraddittorie, è tenuto a disporre l'audizione per acquisire chiarimenti e integrazioni, all'esito dei quali applicare i criteri per la valutazione della prova contenuti nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, dopo aver definito le dichiarazioni del ricorrente "inverosimili"', gravemente lacunose, sommarie e contradditorie, ha ritenuto non necessario disporre l'audizione per chiarire tali incongruenze e contraddizioni)*" (Corte di cassazione, ord. n. 1089 del 09/11/2022, dep. 16/01/2023).

Lo *status* di rifugiato

Firmato Da: MANUELA COMODI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4dcd51fc9be36d04ce1da84af2cf6bda

Per il riconoscimento dello ***status di rifugiato*** è necessario, secondo il D. lgs.n.251/2007, che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia un "*fondato timore*" di subire:

- *da parte dei soggetti indicati dall'art. 5*[1]*;*
- *atti persecutori come definiti dall'art.7*[2]*;*
- *per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8*[3] *;*

La ricorrente pone a fondamento della propria domanda di protezione il timore di continuare a subire atti persecutori del suo precedente marito.

§ La valutazione di credibilità delle dichiarazioni della ricorrente

Le dichiarazioni di KOLECI Urime (dinanzi alla C.T. e al giudice) (cfr. art. 3, co. 3, lett. b), D.lgs. 251/2007) sugli "*elementi significativi della domanda*" di protezione internazionale (cfr. verbale delle dichiarazioni; cfr. verbale d'udienza) non sono "*suffragat[e] da prove*", ma vanno "*considerat[e] veritier[e]*" (cfr. art. 3, co. 5, D.lgs. 251/2007).

Rammentato che la "*valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi* [...] *alla stregua dei criteri indicati*" all'art. 3, co. 5, D.lgs. 251/2007 (cfr. Cass., 19.7.2023, n. 21363), così si conviene, innanzitutto, sulla base dello sforzo ragionevole compiuto dal richiedente per circostanziare la domanda (*sub* lett. a)) e della produzione di tutti gli elementi pertinenti (cfr. docc. ricorrente n. 5, 8, 13 recanti relazioni socio-sanitarie)

Argomento ulteriore sulla credibilità delle dichiarazioni di KOLECI Urime si trae dalla loro coerenza (interna) e plausibilità – giusta la linearità del racconto rilasciato alla C.T., talora impreziosito da dettagli personali (ad esempio, sulla vita coniugale ed il procedimento divorzile). La ricorrente, che durante il narrato non ha saputo intrattenere il suo dolore per il ricordo di quanto vissuto, ha precisamente descritto gli atti persecutori subiti dal marito, al punto che il figlio ha preso le distanze dal padre "*D: lei mi ha detto che in 5 anni di matrimonio ha visto suo marito solo 5 volte, un mese all'anno. Mi descrivi il tuo rapporto con il tuo ex marito durante il matrimonio? R: [la ricorrente si commuove e fa fatica a parlare] D: percepisco la sua difficoltà, non vuole ripercorrere quegli anni bui? R: si. Riesco solo a dire che la violenza subita dal mio ex marito era diretta anche a mio figlio. Quando ho avuto bisogno della firma del mio ex marito per portare il bambino in Italia, ho detto a mio figlio che mi sarei incontrata con il padre dal notaio e lui ha detto "vai tu, io resto a casa", non lo voleva proprio vedere. [la ricorrente si chiude in un silenzio di sofferenza]".*

Il quadro di violenza familiare, che origina dal matrimonio forzato, trova ampio

[1] Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione.

[2] come definiti dall'art. 7 (si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7).

[3] gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politica.

Firmato Da: MANUELA COMODI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4dcd51fc9be36d04ce1da84af2cf6bda

riscontro nelle fonti del apese di origine, così rafforzando la credibilità dei fatti allegati in punto di coerenza esterna.

Si riportano di seguito le fonti consultate.

Parità di genere. In relazione alla parità di genere l'Albania ha preso parte ai principali accordi internazionali per contrastare la violenza di genere e la violenza domestica. In particolare, l'Albania ha ratificato la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) nel 1993 e il suo Protocollo aggiuntivo nel 2003.[4] Nel report periodico sull'Albania del 2023, la Commissione CEDAW ha tuttavia espresso preoccupazione per il fatto che **le donne, soprattutto quelle che abitano in zone rurali**, che appartengono a minoranze etniche, con disabilità e appartenenti alla comunità LGBTQ **spesso non sono consapevoli dei loro diritti ai sensi della Convenzione e dei rimedi disponibili per rivendicarli**[5].

Matrimoni forzati e matrimoni precoci. In Albania, l'età minima prevista per poter contrarre matrimonio è fissata dalla legge a diciotto anni, tuttavia la legge consente il matrimonio anche a persone più giovani, se vi è il consenso della famiglia. La legislazione albanese non prevede norme volte alla prevenzione dei matrimoni dei minori. L'Agenzia di Stato per la protezione dei minori ha riferito che il matrimonio forzato o precoce non è un problema diffuso, anche se più comune nelle comunità Rom e Balcanico-Egiziane.[6]

Sebbene i matrimoni forzati e precoci rappresentino la minoranza dei casi in Albania, essi sono comunque un **fenomeno persistente**. Secondo un rapporto dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del 2019, il 7% delle ragazze di età inferiore ai 18 anni era sposata. Inoltre, nel 2023 il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha riferito che, sebbene la legge vieti il matrimonio forzato, non sono state attuate misure per contrastare tale pratica[7].

I matrimoni tra minori si verificano anche in alcune comunità impoverite nelle aree montuose remote. Ciò riguarda in particolare le ragazze che hanno abbandonato la scuola: molte di esse lasciano la scuola a dodici/tredici anni per occuparsi del lavoro domestico ed essere preparate ad un matrimonio

[4] HRDC - Human Rights in Democracy Centre, Rosalyn Park (Author), published by CEDAW – UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women: Shadow Report on Albania's Compliance with and Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 11 September 2023 https://www.theadvocatesforhumanrights.org/Res/HRDC%20AHR%20Albania%20CEDAW%20Final.pdf ;

[5] CEDAW - UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women: Concluding observations on the fifth periodic report of Albania [CEDAW/C/ALB/CO/5], 14 November 2023 https://www.ecoi.net/en/file/local/2100322/N2335280.pdf

[6] USDOS - US Department of State: 2023 Country Report on Human Rights Practices: Albania, 23 April 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107602.html

[7] DIDR - Division de l'information, de la documentation et des recherches (OFPRA) (author), OFPRA (ed. or publisher): Albania: Situation of Women - Social Perception of Women, Prevalence of Gender-Based Abuse, and Attitude of the Authorities, 15 May 2024 https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/2405_alb_situation_of_women.pdf

Firmato Da: MANUELA COMODI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4dcd51fc9be36d04ce1da84af2cf6bda

(combinato).[8]

Considerazione della donna all'interno della famiglia. Secondo l'ordinamento albanese, le donne hanno gli stessi diritti successori degli uomini, anche se il SIGI (Social Institutions and Gender Index) indica che, nella pratica, le donne raramente ereditano le proprietà sia come mogli sia come figlie. Dopo il matrimonio la donna è infatti considerata parte della famiglia del marito: la famiglia tramanderà le proprietà ai discendenti maschi per mantenerle all'interno di essa.[9]

Diritto di famiglia – Normativa sul divorzio. La normativa albanese riguardante il Diritto di famiglia stabilisce che il giudice dichiari il divorzio su richiesta di uno dei due coniugi in caso di continui litigi, maltrattamenti, gravi ingiurie, adulterio, malattia mentale incurabile o lunga detenzione dell'altro coniuge. In caso di divorzio, la legge stabilisce che un coniuge provveda alle necessità dell'altro e dei figli della coppia[10]. Nel 2019 l'OCSE, nell'ambito dell'elaborazione del SIGI (Social Institutions and Gender Index), riportava che "*La legge conferisce alle donne gli stessi diritti degli uomini in relazione alla richiesta di divorzio, che può avvenire consensualmente o su richiesta di uno dei coniugi, e prevede gli stessi requisiti per finalizzare il divorzio o annullamento (Family Code, art. 125, 129, 132). Alle donne e agli uomini sono concessi gli stessi diritti riguardo l'essere i tutori legali dei loro figli dopo il divorzio e hanno gli stessi diritti e responsabilità nei confronti dei loro figli dopo il divorzio (Family Code, art. 154)*"[11]. La stessa analisi segnala che la causa più comune di divorzio è la violenza domestica e che, inoltre, le donne divorziate sono colpite da stigma sociale ed è raro che si risposino[12].

Percezione del divorzio nella società – condizione delle donne divorziate. Nell'ambito della Fact Finding Mission del Ministero dell'Interno Britannico del 2022[13] Brikena Puka, direttrice esecutiva dell'organizzazione "Vatra", ha riferito[14] che "***Nelle zone rurali dell'Albania*** *c'è una mentalità a causa della quale le famiglie non accettano il divorzio. Le famiglie ritengono che, quando le figlie si sposano, esse debbano stare con il marito,* ***anche in caso di violenza domestica.*** *Un ulteriore ostacolo potrebbe verificarsi qualora non vi fosse la possibilità per le famiglie di mantenere le figlie a causa della povertà e della mancanza di un alloggio. Le famiglie potrebbero non avere risorse per sostenere le*

[8] EUAA (EASO), Country of Origin Information Report, novembre 2016, EASOCOI_Albania_Nov2016.pdf

[9] EUAA (EASO), Country of Origin Information Report, novembre 2016, EASOCOI_Albania_Nov2016.pdf

[10] DIDR - Division de l'information, de la documentation et des recherches (OFPRA) (author), OFPRA (ed. or publisher): Albania: Situation of Women - Social Perception of Women, Prevalence of Gender-Based Abuse, and Attitude of the Authorities, 15 May 2024 https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/2405_alb_situation_of_women.pdf

[11] UK Government, Country Policy and information note: domestic violence against women, Albania, par. 8, December 2022, aggiornato al 03/10/2025, Country policy and information note: domestic violence against women, Albania, December 2022 (accessible) - GOV.UK

[12] OECD Development Centre, SIGI 2019 Category: Albania, 2019, AL.pdf

[13] UK Home Office, Report of a fact-finding mission Albania: Human trafficking Conducted between 5 and 12 October 2022 Published: December 2022, p. 63 ALB FFM report on human trafficking

[14] UK Home Office, Country Policy and Information Note, Albania: Human trafficking Version 16.0 July 2024, ALB CPIN Human trafficking

Firmato Da: MANUELA COMODI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4dcd51fc9be36d04ce1da84af2cf6bda

figlie a causa di gravi difficoltà economiche".

Nell'ambito della medesima missione, il Fact Finding Team ha incontrato anche rappresentanti della "Mary Ward Loreto Foundation", attiva nel contrasto contro il traffico di esseri umani e sostenitrice di progetti relativi al supporto di donne e giovani in Albania, che hanno sottolineato la differenza tra il contesto cittadino e quello suburbano: "*A Tirana ci sono alcune ragazze e donne indipendenti, ma ce ne sono alcune sottomesse al volere della parte maschile della famiglia […]. Questa è la mentalità nelle zone isolate, le donne sono perlopiù sottomesse e ad alcune è vietata l'istruzione, per alcune sono stati combinati matrimoni fin da quando sono adolescenti, quindi non possono scappare*"[15].

I rappresentanti della "Mary Ward Loreto Foundation" hanno evidenziato anche le difficoltà delle madri single sia dal punto di vista finanziario sia sotto il profilo dello stigma sociale[16]. La direzione Generale della Polizia di Stato ha confermato le difficoltà per le madri single in Albania in assenza di un lavoro o di un sostegno economico: "*Se non hanno né uno né l'altro, non potranno mai farcela*"[17]. Nell'ottobre 2022 il gruppo di inchiesta del Ministero degli Interni Britannico ha incontrato anche i rappresentati dell'ambasciata tedesca in Albania, che hanno sottolineato la diversa condizione delle donne che vivono in grandi città rispetto a quelle che abitano le zone rurali, dove le donne dipendono dagli uomini ed è difficile per loro l'accesso al lavoro: "*La situazione è diversa se ci si riferisce a Tirana o Durazzo* ***rispetto alle aree rurali tradizionali***[18]".

§ Lo *status* di rifugiato. Il particolare gruppo sociale.

Tanto premesso, le allegazioni di **–** nella sua qualità di donna divorziata - sono idonee ad integrare uno dei motivi previsti dalla normativa citata, per il riconoscimento dello status di rifugiata: nella specie, per appartenenza ad un particolare gruppo sociale.

Giova sin d'ora delineare il quadro normativo ed interpretativo di riferimento. Ed invero, trattandosi di domanda di protezione internazionale per **motivi di violenza di genere (benchè con particolare riguardo, come si dirà oltre, alla condizione della ricorrente di donna divorziata)**, è opportuno svolgere l'analisi del caso specifico tenendo in considerazione le seguenti fonti: 1) le Linee guida dell'UNHCR n. 9 (*Linee Guida in materia di protezione internazionale n. 9, Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere nell'ambito dell'articolo 1° (2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*[19]); 2) la

[15]UK Government, Country Policy and information note: domestic violence against women, Albania, par. 8, December 2022, aggiornato al 03/10/2025, Country policy and information note: domestic violence against women, Albania, December 2022 (accessible) - GOV.UK

[16] UK Government, Country Policy and information note: domestic violence against women, Albania, par. 8, December 2022, aggiornato al 03/10/2025, Country policy and information note: domestic violence against women, Albania, December 2022 (accessible) - GOV.UK

[17] UK Home Office, Country Policy and Information Note, Albania: Human trafficking Version 16.0 July 2024, ALB CPIN Human trafficking

[18] UK Government, Country Policy and information note: domestic violence against women, Albania, par. 3, December 2022, aggiornato al 03 ottobre 2025, Country policy and information note: domestic violence against women, Albania, December 2022 (accessible) - GOV.UK

[19]https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Linee_guida_SOGI_ITA2012.final_.pdf. Queste Linee guida integrano le linee guida dell'UNHCR n. 1 (*Linee Guida sulla Protezione Internazionale n. 1, La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del*

Firmato Da: MANUELA COMODI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4dcd51fc9be36d04ce1da84af2cf6bda

Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne (*CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979*)[20]; 3) la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica[21].

L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha fornito una definizione inclusiva in virtù della quale **"*la violenza basata sul genere* *è quella violenza diretta contro una persona sulla base del suo genere o sesso. Essa comprende azioni che infliggono danno o sofferenza fisici, mentali o sessuali, minacce di tali atti, coercizione e altre forme di privazione della libertà…*"**[22].

Così definita, la violenza comprende, dunque, sia abusi fisici, sessuali e psicologici all'interno del nucleo familiare, o all'interno della comunità nel suo complesso, ovvero perpetrati e giustificati da parte dello Stato e delle istituzioni, sia il traffico delle donne, delle ragazze e la prostituzione forzata, il mancato accesso a risorse economiche o mezzi di sussistenza, opportunità, istruzione, salute o altri servizi sociali.

Giova ricordare che, come noto, la definizione di rifugiato di cui agli artt. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra del 1951 e 2 comma 1 lett e) D.lgs. 251/2007[23] non prevede l'appartenenza di genere tra le cause di persecuzione.

Una prima integrazione interpretativa della disciplina sull'asilo in relazione al genere è stata, dunque, fornita dalle citate Linee guida dell'UNHCR sull*a persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1° (2) della Convenzione del 1951*: tale guida interpretativa evidenzia la necessità di interpretare la disciplina dell'asilo in un'ottica di genere, ovvero di una categoria socialmente costruita e, dunque, non sovrapponibile alla differenza sessuale e biologica "uomo-donna".

Al riguardo va precisato che le donne e le persone LGBTI possono essere considerate, in determinate condizioni, come *"un particolare gruppo sociale"* che può essere oggetto di persecuzioni ai sensi dell'art. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra[24].

Le citate Linee guida interpretano tutte le situazioni giuridiche la cui protezione è disciplinata dalla Convenzione di Ginevra in una prospettiva di genere; tale contesto impone, pertanto, di esaminare anche gli altri motivi di persecuzione

---

1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, 2002), consultabili in italiano all'indirizzo https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513ca474.

[20] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx

[21] Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence Istanbul, 11.V.2011 https://rm.coe.int/168008482e

[22] Definizione estensiva di violenza sessuale e di genere utilizzata dall'UNHCR e dai suoi partner operativi [Basata sugli articoli 1 e 2 della Dichiarazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne (1993) e sulla Raccomandazione 19, par. (§) 6 dell'11ma sessione della Commissione CEDAW] in UNCHR, Violenza sessuale e di genere nei confronti dei rifugiati, rimpatriati e sfollati interni. Linee guida per la prevenzione e la risposta, Maggio 2003

[23] *Rifugiato:" cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10".*

[24] Si vedano a tal proposito le Linee guida UNHCR UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidelines on International Protection No. 2: "*Membership of a Particular Social Group*" Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, 7 May 2002, HCR/GIP/02/02, available at: https://www.refworld.org/docid/3d36f23f4.html

Firmato Da: MANUELA COMODI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4dcd51fc9be36d04ce1da84af2cf6bda

(diversi dalla violenza) prestando particolare attenzione alla condizione femminile.
Negli ultimi anni il quadro normativo europeo è stato arricchito dalla *"Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica"*, anticipata da un articolato piano d'azione del Consiglio d'Europa, stipulata a Istanbul nel 2011, e ratificata dall'Italia con la legge 77/2013[25].
Ai sensi della **Convenzione di Istanbul**, la violenza contro le donne e le discriminazioni fondate sul genere sono violazioni dei diritti fondamentali nei confronti di tutte le donne senza alcuna distinzione.
In particolare, per "*violenza contro le donne*" si intendono *"tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata" (Convenzione di Istanbul Art. 3).*
Un capitolo specifico della Convenzione di Istanbul è dedicato a donne migranti e richiedenti asilo quali persone particolarmente esposte alla violenza di genere.
La Convenzione, in particolare:

- fornisce agli Stati aderenti indicazioni precise per prevenire e perseguire le diverse forme di violenza di genere;
- -riconosce la violenza sessuale e di genere come una forma di persecuzione ai sensi della Convenzione di Ginevra;
- impone di prendere in considerazione tale violenza anche nelle forme complementari di protezione, quali la protezione sussidiaria;
- impone di interpretare tutte le norme della Convenzione in un'ottica di genere (art. 60 par 1 Conv. Istanbul).

In questo modo, principi e indicazioni già forniti dalle Linee guida UNHCR assumono un valore vincolante per quegli Stati, come l'Italia, che hanno ratificato la Convenzione, e così arricchendo il quadro normativo costituito dai principi stabiliti dal diritto europeo.
Si osserva, inoltre, che il quadro legislativo europeo, al pari della normativa italiana di riferimento, effettua espliciti riferimenti alle questioni di genere.
In particolare, per quanto rileva ai fini della presente decisione, il **genere** ed il **sesso** della/del richiedente sono chiaramente menzionati come elementi di cui è necessario tenere conto nella definizione di persecuzione per *"appartenenza a un particolare gruppo sociale"* (art. 10 Dir. 2011/95/UE, art. 8 comma 1 lett. d) D.lgs. 251/2007).
Né può trascurarsi quanto previsto dal D. L.vo n. 251/2007 ai sensi degli artt. 7 (che tra i motivi di persecuzione, annovera gli atti di violenza fisica o psichica), 19 comma 2 e 3 comma 3 lett. c), che stabiliscono la necessità di tenere in considerazione la situazione individuale e le eventuali vulnerabilità quali, *inter alia*, lo stato di gravidanza o l'aver subito torture e violenze sessuali, fisiche o psichiche.
Oltre alla violenza di genere, i fatti allegati dalla ricorrente sono riconducibili al particolare gruppo sociale delle donne divorziate e, in quanto tali, stigmatizzate dalla famiglia e dalla società negli specifici termini di seguito prospettati.
§ Così prospettata, la domanda di protezione internazionale presentata dalla ricorrente è astrattamente riconducibile alla definizione di *status* di rifugiato di cui agli artt. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra del 1951 e 2 comma 1 lett. e)

[25] LEGGE 27 giugno 2013, n. 77. Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011. (13G00122).

Firmato Da: MANUELA COMODI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4dcd51fc9be36d04ce1da84af2cf6bda

D.lgs. 251/2007 per appartenenza al **gruppo sociale delle donne vittime di violenza di genere unitamente al fatto che trattasi di donna divorziata.**

Va precisato che la violenza di genere è la causa che ha determinato il divorzio dal marito, di talchè il motivo di appartenenza al particolare gruppo sociale (i.e. l'essere una donna divorziata nel particolare contesto socio culturale di provenienza) è strettamente connesso alla violenza di genere subita.

La ricorrente, infatti, trovandosi fuori dal Paese di cui ha la nazionalità, ha espresso il timore di rientrare nel suo Paese in quanto la famiglia – *in primis* il marito – non ha accettato la sua condizione di donna divorziata.

Sul punto, basti il richiamo ad una recente pronuncia della Corte di Giustizia: la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), con sentenza del 16 gennaio 2024, nella causa C-621/21, ha chiarito come si debba stabilire l'appartenenza ad un particolare gruppo sociale nel contesto delle richieste di asilo basate sulla violenza di genere e sulla violenza domestica, in circostanze in cui tale violenza è commessa da un **attore non statale**. Citando le linee guida sulla protezione internazionale n. 1 di UNHCR, la CGUE ha indicato che al fine della qualificazione della domanda *"dovrebbero essere raccolte **le informazioni relative al paese d'origine** rilevanti per la valutazione delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato presentate dalle donne, quali la posizione delle donne davanti alla legge, i loro diritti politici, sociali ed economici, i costumi culturali e sociali del paese e le conseguenze nel caso non vi aderiscano, la frequenza di pratiche tradizionali dannose, l'incidenza e le forme di violenza segnalate contro le donne, la protezione disponibile per loro, la pena imposta agli autori della violenza e i rischi che una donna potrebbe dover affrontare al suo ritorno nel paese d'origine dopo aver inoltrato una siffatta domanda"*. In seguito ad una più approfondita disamina delle prime tre questioni poste, la CGUE ha concluso *"dichiarando che l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che, **sulla base delle condizioni esistenti nel paese d'origine,** possono essere **considerate appartenenti a «un determinato gruppo sociale», come «motivo di persecuzione»** che può condurre al riconoscimento dello status di rifugiato, tanto le donne di tale paese nel loro insieme quanto **gruppi più ristretti di donne che condividono una caratteristica comune supplementare**"*.[26]

Anche la Suprema Corte ha da tempo delineato i medesimi principi di diritto: in un'altra pronuncia, riguardante un caso di violenza domestica di una donna in Marocco, la Corte di Cassazione ha, inoltre, evidenziato che *"pur se la definizione di rifugiato di cui agli artt. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra del 1951 e 2 comma 1 lett e) D.lgs. 251/2007 non preveda espressamente l'appartenenza di genere tra le cause di persecuzione, una prima integrazione della disciplina sull'asilo in relazione al genere è stata fornita dalle Linee guida dell'UNHCR sulla persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1° (2) della Convenzione del 1951, con le quali si evidenzia la **necessità di interpretare la disciplina dell'asilo anche in un'ottica di genere**, che deve essere inteso, a giudizio di questo collegio, come status di appartenenza sociale, economica e culturale e non come grossolana differenziazione soltanto biologica e chimica tra sessi opposti; **con la conseguenza che l'appartenenza di genere ben possa (ed anzi debba) essere considerata, in determinate condizioni, come riferibile "ad un particolare gruppo sociale" che può essere oggetto di**

[26]SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione), 16 gennaio 2024, causa C-621/21, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=281302&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3822889

Firmato Da: MANUELA COMODI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4dcd51fc9be36d04ce1da84af2cf6bda

persecuzioni già ai sensi dell'art. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra" (Cass. Civile Ord. Sez. L Num. 24272 Anno 2022, 04/08/2022).

§ Nel corso del presente giudizio, è chiaramente emersa la violenza domestica nei confronti della ricorrente (a cui è stato imposto il matrimonio con un uomo scelto dalla famiglia senza il suo consenso), costretta, per questo motivo a divorziare, nonché gli atti persecutori passati (la violenza domestica e, a monte, il matrimonio forzato) e futuri consistenti non tanto nel rischio che l'ex marito possa commettere ulteriori reati nei suoi confronti (avendo la ricorrente perso le sue tracce) quanto piuttosto nello stigma e nell'isolamento a cui ella sarebbe costretta da parte della famiglia e della società in caso di rimpatrio, come emerge dalle c.d. *COI* relative alla specifica zona di provenienza (una zona prettamente rurale).

Infatti, il luogo di rimpatrio della ricorrente va individuato nella Prefettura di (all'interno della quale si trova anche l'omonima municipalità) trattandosi del luogo in cui la ricorrente ha risieduto per la maggior parte della sua vita, come da lei stessa dichiarato in sede di audizione. Invero, a Durazzo la ricorrente ha trascorso soltanto due anni, vi è rimasta dal 2019 al 2021 - anno in cui è espatriata - peraltro in una condizione di precarietà, ospite presso parenti.

La Prefettura di si trova in una zona rurale (la ricorrente, al riguardo, ha dichiarato che la sua famiglia si manteneva occupandosi di animali e che la città più vicina distava circa tre ore dalla casa dei genitori) e montuosa.

Proprio la specificità della zona di provenienza consente di concludere positivamente la prognosi di rischio di subire atti persecutori in caso di rimpatrio.

Le fonti consultate infatti delineano il seguente quadro:

Parità di genere

In relazione alla parità di genere l'Albania ha preso parte ai principali accordi internazionali per contrastare la violenza di genere e la violenza domestica. In particolare, l'Albania ha ratificato la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) nel 1993 e il suo Protocollo aggiuntivo nel 2003.[27] Nel report periodico sull'Albania del 2023, la **Commissione CEDAW ha tuttavia espresso preoccupazione per il fatto che le donne**, soprattutto quelle che abitano in zone rurali, che appartengono a minoranze etniche, con disabilità e appartenenti alla comunità LGBTQ, **spesso non sono consapevoli dei loro diritti ai sensi della Convenzione e dei rimedi disponibili per rivendicarli**[28].

Matrimoni forzati e matrimoni precoci

In Albania, l'età minima prevista per poter contrarre matrimonio è fissata dalla legge a diciotto anni, tuttavia la legge consente il matrimonio anche a persone più giovani, se vi è il consenso della famiglia. La legislazione albanese non prevede norme volte alla prevenzione dei matrimoni dei minori. L'Agenzia di Stato per la protezione dei minori ha riferito che il matrimonio forzato o precoce

[27] HRDC - Human Rights in Democracy Centre, Rosalyn Park (Author), published by CEDAW – UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women: Shadow Report on Albania's Compliance with and Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 11 September 2023 https://www.theadvocatesforhumanrights.org/Res/HRDC%20AHR%20Albania%20CEDAW%20Final.pdf ;

[28] CEDAW - UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women: Concluding observations on the fifth periodic report of Albania [CEDAW/C/ALB/CO/5], 14 November 2023 https://www.ecoi.net/en/file/local/2100322/N2335280.pdf

Firmato Da: MANUELA COMODI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4dcd51fc9be36d04ce1da84af2cf6bda

non è un problema diffuso, anche se più comune nelle comunità Rom e Balcanico-Egiziane.[29]

Sebbene i **matrimoni forzati** e precoci rappresentino la minoranza dei casi in Albania, essi sono comunque un **fenomeno persistente**. Secondo un rapporto dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del 2019, il 7% delle ragazze di età inferiore ai 18 anni era sposata. Inoltre, nel 2023 il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha riferito che, sebbene la legge vieti il matrimonio forzato, **non sono state attuate misure per contrastare tale pratica**[30].

I matrimoni tra minori si verificano anche in alcune comunità impoverite nelle aree montuose remote. Ciò riguarda in particolare le ragazze che hanno abbandonato la scuola: molte di esse lasciano la scuola a dodici/tredici anni per occuparsi del lavoro domestico ed essere preparate ad un matrimonio (combinato).[31]

Considerazione della donna all'interno della famiglia

Secondo l'ordinamento albanese, le donne hanno gli stessi diritti successori degli uomini, anche se il SIGI (Social Institutions and Gender Index) indica che, nella pratica, le donne raramente ereditano le proprietà sia come mogli sia come figlie. Dopo il matrimonio la donna è infatti considerata parte della famiglia del marito: la famiglia tramanderà le proprietà ai discendenti maschi per mantenerle all'interno di essa.[32]

Diritto di famiglia – Normativa sul divorzio

La normativa albanese riguardante il Diritto di famiglia stabilisce che **il giudice dichiari il divorzio su richiesta di uno dei due coniugi in caso di continui litigi, maltrattamenti, gravi ingiurie, adulterio, malattia mentale incurabile o lunga detenzione dell'altro coniuge. In caso di divorzio, la legge stabilisce che un coniuge provveda alle necessità dell'altro e dei figli della coppia**[33].

Nel 2019 l'OCSE, nell'ambito dell'elaborazione del SIGI (Social Institutions and Gender Index), riportava che "*La legge conferisce alle donne gli stessi diritti degli uomini in relazione alla richiesta di divorzio, che può avvenire consensualmente o su richiesta di uno dei coniugi, e prevede gli stessi requisiti per finalizzare il divorzio o annullamento (Family Code, art. 125, 129, 132). Alle donne e agli uomini sono concessi gli stessi diritti riguardo l'essere i tutori legali dei loro figli dopo il divorzio e hanno gli stessi diritti e responsabilità nei confronti dei loro figli*

[29] USDOS - US Department of State: 2023 Country Report on Human Rights Practices: Albania, 23 April 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107602.html

[30] DIDR - Division de l'information, de la documentation et des recherches (OFPRA) (author), OFPRA (ed. or publisher): Albania: Situation of Women - Social Perception of Women, Prevalence of Gender-Based Abuse, and Attitude of the Authorities, 15 May 2024 https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/2405_alb_situation_of_women.pdf

[31] EUAA (EASO), Country of Origin Information Report, novembre 2016, EASOCOI_Albania_Nov2016.pdf

[32] EUAA (EASO), Country of Origin Information Report, novembre 2016, EASOCOI_Albania_Nov2016.pdf

[33] DIDR - Division de l'information, de la documentation et des recherches (OFPRA) (author), OFPRA (ed. or publisher): Albania: Situation of Women - Social Perception of Women, Prevalence of Gender-Based Abuse, and Attitude of the Authorities, 15 May 2024 https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/2405_alb_situation_of_women.pdf

Firmato Da: MANUELA COMODI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4dcd51fc9be36d04ce1da84af2cf6bda

dopo il divorzio (Family Code, art. 154)"[34]. La stessa analisi segnala che **la causa più comune di divorzio è la violenza domestica e che, inoltre, le donne divorziate sono colpite da stigma sociale ed è raro che si risposino**[35].

Percezione del divorzio nella società – condizione delle donne divorziate

Nell'ambito della Fact Finding Mission del Ministero dell'Interno Britannico del 2022[36] Brikena Puka, direttrice esecutiva dell'organizzazione "Vatra", ha riferito[37] che "***Nelle zone rurali*** *dell'Albania c'è una mentalità a causa della quale* ***le famiglie non accettano il divorzio.*** *Le famiglie ritengono che, quando le figlie si sposano, esse debbano stare con il marito, anche in caso di violenza domestica. Un ulteriore ostacolo potrebbe verificarsi qualora non vi fosse la possibilità per le famiglie di mantenere le figlie a causa della povertà e della mancanza di un alloggio. Le famiglie potrebbero non avere risorse per sostenere le figlie a causa di gravi difficoltà economiche*".

Nell'ambito della medesima missione, il Fact Finding Team ha incontrato anche rappresentanti della "Mary Ward Loreto Foundation", attiva nel contrasto contro il traffico di esseri umani e sostenitrice di progetti relativi al supporto di donne e giovani in Albania, che hanno sottolineato **la differenza tra il contesto cittadino e quello suburbano**: "*A Tirana ci sono alcune ragazze e donne indipendenti, ma ce ne sono alcune sottomesse al volere della parte maschile della famiglia […].* ***Questa è la mentalità nelle zone isolate, le donne sono perlopiù sottomesse e ad alcune è vietata l'istruzione, per alcune sono stati combinati matrimoni fin da quando sono adolescenti, quindi non possono scappare***"[38].

I rappresentanti della "Mary Ward Loreto Foundation" hanno evidenziato anche le **difficoltà delle madri single sia dal punto di vista finanziario sia sotto il profilo dello stigma sociale**[39].

La direzione Generale della Polizia di Stato ha confermato le **difficoltà per le madri single in Albania in assenza di un lavoro o di un sostegno economico: "*Se non hanno né uno né l'altro, non potranno mai farcela*"**[40].

Nell'ottobre 2022 il gruppo di inchiesta del Ministero degli Interni Britannico ha incontrato anche i rappresentati dell'ambasciata tedesca in Albania, che hanno sottolineato la diversa condizione delle donne che vivono in grandi città rispetto a quelle che abitano **le zone rurali**, dove le donne dipendono dagli uomini ed è difficile per loro l'accesso al lavoro: "*La situazione è diversa se ci si riferisce a Tirana o Durazzo rispetto alle aree rurali tradizionali*[41]".

---

[34] UK Government, Country Policy and information note: domestic violence against women, Albania, par. 8, December 2022, aggiornato al 03/10/2025, Country policy and information note: domestic violence against women, Albania, December 2022 (accessible) - GOV.UK

[35]OECD Development Centre, SIGI 2019 Category: Albania, 2019, AL.pdf

[36] UK Home Office, Report of a fact-finding mission Albania: Human trafficking Conducted between 5 and 12 October 2022 Published: December 2022, p. 63 ALB FFM report on human trafficking

[37]UK Home Office, Country Policy and Information Note, Albania: Human trafficking Version 16.0 July 2024, ALB CPIN Human trafficking

[38]UK Government, Country Policy and information note: domestic violence against women, Albania, par. 8, December 2022, aggiornato al 03/10/2025, Country policy and information note: domestic violence against women, Albania, December 2022 (accessible) - GOV.UK

[39] UK Government, Country Policy and information note: domestic violence against women, Albania, par. 8, December 2022, aggiornato al 03/10/2025, Country policy and information note: domestic violence against women, Albania, December 2022 (accessible) - GOV.UK

[40] UK Home Office, Country Policy and Information Note, Albania: Human trafficking Version 16.0 July 2024, ALB CPIN Human trafficking

[41] UK Government, Country Policy and information note: domestic violence against women, Albania, par. 3, December 2022, aggiornato al 03 ottobre 2025, Country policy and information

Firmato Da: MANUELA COMODI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4dcd51fc9be36d04ce1da84af2cf6bda

§ Dalle fonti emerge quindi che gli atti di violenza (violenza domestica, matrimonio forzato) si inseriscono in un contesto socio culturale caratterizzato da una rilevante discriminazione di genere che si manifesta nella compressione delle forme primarie della libertà personale: esclusione della facoltà di scelta nelle relazioni fondanti lo sviluppo della personalità (relazioni sentimentali destinate a sfociare in vincoli familiari- matrimoni forzati); abuso di condizioni di subordinazione economica e di condizioni di povertà nelle determinazioni relative alla volontà di cambiamento di tali condizioni.

Si assiste alla tolleranza delle autorità statuali ed alla accettazione del modello cristallizzato a livello familiare e sociale fondato sulla discriminazione di genere. Centrale è, inoltre, la Convenzione d'Istanbul, della sua definizione di violenza di genere e dell'art. 60 che ne consente l'applicazione al sistema asilo, ai fini della riconducibilità al rifugio politico, in presenza dei requisiti di legge, delle violenze di genere come sopra descritte.

§ Quanto agli atti persecutori, giova ricordare che ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva qualifiche (rifusione), la persecuzione deve essere analizzata in termini di "grave violazione dei diritti umani fondamentali" o, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), come un insieme di diverse misure, comprese "violazioni dei diritti umani" di equivalente gravità. Va ricordato che, secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, la direttiva qualificazione (rifusione) deve essere «interpretata in modo coerente con i diritti riconosciuti dalla Carta»[42]. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, Carta UE, nella misura in cui la Carta contiene diritti che corrispondono a diritti garantiti dalla CEDU, il significato e la portata di tali diritti sono gli stessi di quelli stabiliti dalla CEDU. Pertanto, nel cercare di interpretare gli «atti di persecuzione» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della DC (rifusione), la CGUE fa riferimento sia ai diritti della Carta dell'UE sia ai corrispondenti diritti della CEDU[43].

§ Applicati gli esposti principi al caso concreto, la ricorrente, vittima di violenza domestica a seguito di matrimonio forzato, se rimpatriata, rischierebbe di subire atti persecutori nella forma di stigma da parte della famiglia e della società come descritto dalle citate fonti, tenuto conto della sua provenienza da un'area rurale/montana, stigma che non le consentirebbe – se non fronteggiando severe difficoltà – di reperire un lavoro o un sostegno economico; in altre parole, l'appartenenza ad un gruppo sociale determina la persecuzione "di genere" che pur ove si esplichi mediante condotte definite (matrimonio forzato; violenze fisiche od abusi) incide sull'intera qualità della vita perché non consente di condurla in modo dignitoso (art. 1 della Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

Tali atti, ex art. 5 lettera c) del d.lgs n. 251 del 2007, integrano i presupposti della persecuzione ex art. 7 del d.lgs n. 251 del 2007 anche se posti in essere da autorità non statuali, se, come nella specie, le autorità statuali non le contrastano o non forniscono protezione, in quanto frutto di regole consuetudinarie locali.

---

note: domestic violence against women, Albania, December 2022 (accessible) - GOV.UK

[42] CJEU (GC), 2016, Joined Cases C-443/14 and C-444/14, Kreis Warendorf v Ibrahim Alo and Amira Osso v Region Hannover fn. 31, para. 29; and CJEU, 2018, Ahmed, op. cit., fn. 33. See also, in relation to the QD, CJEU (GC), judgment of 5 September 2012, Bundesrepublik Deutschland v Y and Z, Joined Cases C-71/11 and C-99/11, EU:C:2012:518 (hereinafter CJEU (GC), 2012, Y and Z), para. 48; and CJEU (GC),

[43] Si veda il Manuale di EUAA "*Qualification for international protection – judicial analysis*", seconda edizione 2023, pagg. 239 ss.

Firmato Da: MANUELA COMODI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4dcd51fc9be36d04ce1da84af2cf6bda

§ Possono, dunque, ritenersi sussistenti le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiata, secondo l'accezione di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 251/2007.
In altri termini, il Collegio ritiene, dunque, pienamente fondato il timore in caso di rimpatrio, atteso che, nel caso di rientro in Albania nella zona di provenienza (la Prefettura di DINAR) la ricorrente potrebbe essere oggetto di atti persecutori nella forma dello stigma da parte della famiglia e della società in quanto donna divorziata.
Deve quindi riconoscersi alla signora per appartenenza al gruppo sociale delle donne vittime di violenza (e quindi divorziate) ai sensi dell'art 1 lett A (2) della Convenzione di Ginevra del 1951, in accoglimento della sua domanda giudiziale, lo *status* di rifugiata.

§ Sulle spese

Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della Commissione territoriale nel presente giudizio.

Non si procede alla liquidazione dei compensi del difensore di parte ricorrente, non risultando – allo stato – alcuna ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea:

- **in accoglimento del ricorso** di contro il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore* - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano – Sezione di Milano 2, **riconosce a lo *status* di rifugiata per le ragioni esposte in narrativa**;

- nulla sulle spese di lite.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12.11.2025.

Il giudice estensore — Il Presidente

Dott.ssa Elena Masetti Zannini — Dott.ssa Manuela Comodi

Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione della M.O.T. dott.ssa Paola Merli.

Firmato Da: MANUELA COMODI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4dcd51fc9be36d04ce1da84af2cf6bda